

Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 232

“Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti”.

(G.U. del 26 Giugno 1899, n 148)

[Il presente regolamento è ancora in vigore, non essendo stato abrogato e non essendo incompatibile con altre norme vigenti (cfr. art. 405 del [D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547](#)). Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in forza dell'art. 1 della legge delega 17 Marzo 1898, n. 80 per l'emanazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, alle seguenti attività:

- all'esercizio delle miniere, cave e torbiere: alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;*
- alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica;*
- lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;*
- agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.]*

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese o nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

Art. 1.

Le imprese e industrie che trattano od applicano materie esplodenti, occupandosi della fabbricazione, manipolazione, conservazione, distribuzione, trasporto delle medesime, o facendone un uso qualsiasi, oltre alle disposizione delle leggi e regolamenti sulla pubblica sicurezza [[Capo V . R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), T.U. leggi di P.S. paragrafo 11° e allegati A, B, C, D del [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#) - regolamento d'attuazione del T.U.L.P.S.] ed alle altre relative alle suddette materie e a quelle del regolamento generale di prevenzione degli infortuni per le imprese e industrie, approvato con regio decreto 18 giugno 1899, n. 230 [*], dovranno osservare le

disposizioni contenute nei seguenti articoli.

[*] R.d. abrogato dall'art. 406 del [D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547](#)

Art. 2.

Ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti dovrà essere protetto, per tutta la sua estensione, da un numero sufficiente di parafulmini.

Art. 3.

Negli edifici destinati alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti, gli operai, appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento. Per calzatura da lavoro si useranno sandali, pianelle e zoccoli. I sandali e le pianelle saranno assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli avranno solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte saranno esclusivamente di ottone o di rame. Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, saranno accuratamente visitati dai rispettivi capi-operai, o da chi per essi.

Art. 4.

Le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, saranno accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovrintende al lavoro.

Art. 5.

Nei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno all'esterno.

Durante le lavorazioni, e quando il tempo lo permetta, le dette porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati né con serrature a chiave, né con saliscendi, né con chiavistelli, né in alcun altro modo, talché sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai detti locali ad ogni istante.

Art. 6.

Gli essiccatoi per esplosivi ed i caloriferi nei locali ove si fabbricano, si manipolano, si maneggiano o si conservano esplosivi devono essere esclusivamente a vapore od elettrici.

I detti essiccatoi ed i detti locali non potranno essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici dovranno essere isolati in guisa da rendere impossibile il contatto fra essi.

Art. 7.

Per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possano andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine saranno provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di

acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiammata dell'esplosivo. Tali congegni saranno provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua.

Art. 8.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito e di sgombero.

Art. 9.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi si deve provvedere perché, durante le lavorazioni, le mani e la faccia degli operai siano protette contro l'azione delle sostanze corrosive e perché si possa ad ogni istante prestare prontamente i primi soccorsi agli operai colpiti da infortunio o da malore.

Art. 10.

Nelle officine destinate alla fabbricazione o manipolazione di esplosivi si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi saranno mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi sarà tenuto costantemente esercitato.

Art. 11.

Nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o al deposito di esplosivi sarà assolutamente proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco.

Art. 12.

Nelle fabbriche di fiammiferi dovranno, per la composizione e fabbricazione della pasta fosforica contenente materie esplodenti, adoperarsi esclusivamente caldaie a bagno-maria.

Art. 13.

Durante l'esecuzione di lavori per i quali si faccia uso di materie esplodenti, queste dovranno tenersi depositate e custodite a distanza non minore di 12 metri, in luogo asciutto e sicuro.

Le materie depositate devono essere collocate in adatti recipienti, e non alla rinfusa. Non sarà permesso di collocarvi e tenervi cartucce cariche aperte, e sarà assolutamente vietato di tenere nei depositi medesimi qualsiasi quantità, anche minima, di sostanze fulminanti.

Nelle polveriere di miniera le capsule potranno essere tenute nel luogo stesso del deposito delle altre materie esplodenti, purché siano collocate, separatamente da queste ultime, in apposita nicchia od armadio chiusi da porte con chiave.

Art. 14.

L'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative.

Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione

Copia tratta da: SanzioniAmministrative.it